

## COMUNICATO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini del 28.05.2025 di cui al procedimento n. 25/2025 adottato nei confronti dei tesserati: (omissis), ANASTASIA MAZZONI, (omissis), GIULIA SPINELLI e della società ASD Arcobaleno Ginnastica Prato, avente ad oggetto le seguenti condotte e per le seguenti violazioni:

### **(Omissis)**

- *“per aver consentito il proprio tesseramento ‘in appoggio’ presso la società Terranuova, consapevole che il ‘tesseramento in appoggio’ è una condizione non presente in alcuna norma sui tesseramenti della FGI, in tal modo violando e/o eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, tesserandosi tra gli anni 2022 e 2024 presso la società Terranuova, pur allenandosi in modo prevalente e continuativo presso la società Montelupo con la Tecnica Krivosheina.*

- **Norme violate: art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

*“per essersi esibita e aver partecipato alle gare in serie A e/o comunque nelle competizioni di rango superiore con la ASD Ginnastica Terranuova, essendo tesserata irregolarmente perché ‘in appoggio’, fattispecie inesistente nei regolamenti FGI, pur allenandosi in modo prevalente e continuativo presso la società Montelupo con la Tecnica Krivosheina, così assicurando un indebito vantaggio nelle competizioni sportive alla ASD Ginnastica Terranuova, la quale infatti vinceva il passaggio in serie A1 nel 2024”*

- **Norme violate: art. 4 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

Prot. \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_

**Sig.na Anastasia Mazzoni:**

*“per aver omesso di denunciare alla Procura Federale la condotta illecita della Tecnica De Corso consistita nell’averla avvicinata proponendo di testimoniare circostanze non veritiere e favorevoli alla sig.ra De Corso avanti il Tribunale Federale della FGI per il procedimento in cui la stessa De Corso era coinvolta come incolpata”.*

- **Norme violate: art. 2 e 4 comma 2 del Regolamento di Giustizia della FGI e art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI**

*“per aver consentito il proprio tesseramento ‘in appoggio’ presso la società Terranuova, consapevole che il ‘tesseramento in appoggio’ è una condizione non presente in alcuna norma sui tesseramenti della FGI, in tal modo violando e/o eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, tesserandosi tra gli anni 2023 e 2024 presso la società Terranuova, allenandosi, invece, in modo prevalente e continuativo presso la società Montelupo con la Tecnica Krivosheina, sua madre.*

In Terranuova nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024

- **Norme violate: art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

*“per essersi esibita e aver partecipato alle gare in serie A e/o comunque nelle competizioni di rango superiore con la ASD Ginnastica Terranuova, essendo tesserata irregolarmente perché ‘in appoggio’, fattispecie inesistente nei regolamenti FGI, pur allenandosi in modo prevalente e continuativo presso la società Montelupo con la Tecnica Krivosheina, così assicurando un indebito vantaggio nelle competizioni sportive alla ASD Ginnastica Terranuova, la quale infatti vinceva il passaggio in serie A1 nel 2024”.*

- **Norme violate art. 4 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

Prot. \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_

**Sig.na Giulia Spinelli:**

*“per aver proposto il tesseramento ‘in appoggio’ presso la società Terranuova della ginnasta (omissis), invero appartenente alla società Arcobaleno Ginnastica Prato, consapevole che il ‘tesseramento in appoggio’ è una condizione non presente in alcuna norma sui tesseramenti della FGI, in tal modo violando e/o eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, consentendo che fosse tesserata tra gli anni 2023 e 2024 presso la società Terranuova pur allenandosi la stessa in modo prevalente e continuativo presso la società Arcobaleno di Prato”.*

- **Norme violate: art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

*“per aver consentito l’utilizzo della ginnasta (omissis), tesserata irregolarmente presso la Ginnastica Terranuova ‘in appoggio’, fattispecie inesistente nei regolamenti FGI, allenandosi, invece, l’atleta in modo continuativo e prevalente presso la società Arcobaleno Ginnastica Prato, così assicurando un indebito vantaggio nelle competizioni sportive alla ASD Ginnastica Terranuova, la quale infatti vinceva il passaggio in serie A1 nel 2024”.*

In Terranuova nel corso degli anni 2023 e 2024

- **Norme violate art. 4 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

**Sig.na (omissis),**

*“per aver consentito il proprio tesseramento ‘in appoggio’ presso la società Terranuova, consapevole che il ‘tesseramento in appoggio’ è una condizione non presente in alcuna norma sui tesseramenti della FGI, in tal modo violando e/o eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, tesserandosi tra gli anni 2023 e 2024 presso la società Terranuova, allenandosi, invece, in modo prevalente e continuativo presso la società Arcobaleno Ginnastica Prato*

- **Norme violate: art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

Prot. \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_

*per essersi esibita e aver partecipato alle gare in serie A e/o comunque nelle competizioni di rango superiore con la ASD Ginnastica Terranuova, essendo tesserata irregolarmente perché 'in appoggio', fattispecie inesistente nei regolamenti FGI, pur allenandosi in modo prevalente e continuativo presso la società Arcobaleno Ginnastica Prato con la Tecnica Spinelli, così assicurando un indebito vantaggio nelle competizioni sportive alla ASD Ginnastica Terranuova, la quale infatti vinceva il passaggio in serie A1 nel 2024".*

- **Norme violate: 4 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e agli artt. 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI**

vista la richiesta di applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 85 del Regolamento Giustizia e Disciplina FGI;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:

(omissis): applicazione della sanzione dell'ammonizione e impegno a partecipare a un corso sulla legalità

Anastasia Mazzoni: applicazione della sanzione dell'ammonizione e impegno a partecipare a un corso sulla legalità

(omissis): applicazione della sanzione dell'ammonizione e impegno a partecipare a un corso sulla legalità

Giulia Spinelli: applicazione della sanzione della sospensione per giorni 1 (uno) e impegno a partecipare a un corso sulla legalità

Prot. \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_

ASD Arcobaleno Ginnastica Prato: applicazione della sanzione dell'ammenda nella misura di euro 500,00  
(cinquecento/00)

si rendono noti gli accordi come sopra menzionati.

Pubblicato il 22.9.2025

F.to Il Segretario degli Organi di Giustizia FGI

Avv. Gregorio Stanizzi